LE DISCIPLINE DELL'EQUO COMPENSO, ANCHE ALLA LUCE DEL "DECRETO CORRETTIVO" AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Morris Montalti
Avvocato amministrativista

Corso Online

7/07/2025

Regione Emilia-Romagna

SOMMARIO

0 - PREMESSA GENERALE SULLA (NECESSARIA) PLURALITA' DI DISCIPLINE: CORTE COSTITUZIONALE 71/2025

1 – IL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO

1.1 ALCUNE NORME BASE: FLESSIBILITA' DEL PRINCIPIO

1.2 SUI SERVIZI INTELLETTUALI RESI GRATUITAMENTE ALLE P.A. - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 9.11.2021, N. 7442: NON ESCLUSIVITA' DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO

2 – L'EQUO COMPENSO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

2.1 LA «PRIMA DISCIPLINA» DI CUI ALLA L. 49/2023

2.2 IL CONFLITTO GIURISPRUDENZIALE ANTE CORRETTIVO GENERATO DALLA L. 49/2023 CON RIFERIMENTO AGLI AFFIDAMENTI DEI SIA

2.3 LA «SECONDA DISCIPLINA» DELL'EQUO COMPENSO CONTENUTA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) PER I SIA, APPORTATA DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 209/24)

2.3.1 I PRIMI ORIENTAMENTI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SIA: PARERI MIT 3330/2025 E 3425/2025

2.4 L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA «SECONDA DISCIPLINA» SULLA "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO" PER I SIA E TUTTI I SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

6.5 ALCUNE QUESTIONI APERTE IN MERITO ALL'EQUO COMPENSO NEI SERVIZI INTELLETTUALI SOTTOPOSTI AL CCP

3 - EQUO COMPENSO AVVOCATI E «COMPATIBILITA' CONDIZIONATA» CON IL DIRITTO EURO UNITARIO ED IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA: CGUE CAUSA C-438/22 DEL 25.1.2024 (SENT. *EM AKAUNT BG EOOD*): RIPRISTINO DELLA LEGALITA' COMUNITARIA ATTRAVERSO IL CORRETTIVO?

0 - PREMESSA GENERALE SULLA (NECESSARIA) PLURALITA’ DI DISCIPLINE: CORTE COSTITUZIONALE 71/2025

Menu CCost_71_2025.pdf Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **71/2025**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente *AMOROSO* - Redattore *NAVARRETTA*	
Udienza Pubblica del **08/04/2025** Decisione del **08/04/2025**	
Deposito del **23/05/2025** Pubblicazione in G. U. **28/05/2025**	
Norme impugnate:	Art. 4, c. 4° bis, del decreto-legge 16/06/2022, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 05/08/2022, n. 108.
Massime:	
Atti decisi:	**ord. 125/2024**

SENTENZA N. 71

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

mmontalti 15:57

PLURALITA' DI DISCIPLINE, IN RAGIONE:
1) della NATURA DEI SOGGETTI parti del rapporto obbligatorio (privato - pubblico), e delle loro CARATTERISTICHE (asimmetria soggettiva);
2) della NATURA DEGLI INTERESSI (privato - pubblico), della loro PLURALITA' (come nei contratti pubblici), e dei loro reciproci rapporti in termini di PRIORITA' O GERARCHIA (nell'ambito del necessario bilanciamento interno).

ERGO, NECESSITA' DI PLURIME DISCIPLINE PER REALIZZARE IL PIU' ADEGUATO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI SOTTESI

Aggiungi una risposta

215,9 x 279,4 mm

Menu CCost_71_2025.pdf Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

CONTESTO: comm. liquidatore, ius superveniens, retroattività, eguaglianza, legittimo affidamento (equità)

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 14 maggio 2024, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2024, il TAR Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022, come convertito.

1.1.– La norma censurata, introdotta in sede di conversione, prevede che, «[a]i fini della determinazione del compenso da riconoscere al Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 18, deve intendersi come riferibile all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177».

2.– La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio sull'annullamento del decreto ministeriale di nomina (d.m. n. 518 del 2020) del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della COMAR scarl, adottato in attuazione dell'art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, nonché del decreto che ha quantificato il suo compenso (d.m. n. 162 del 2023), dando applicazione alla norma censurata.

Il giudice *a quo*, dopo aver motivato la rilevanza della questione, ha evidenziato, in punto di non manifesta infondatezza, che l'art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, aveva stabilito che il decreto ministeriale di nomina del Commissario dovesse determinare il suo compenso sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010. Sennonché, detto decreto ministeriale non aveva effettuato la determinazione, ma l'aveva rinviata a un provvedimento successivo. Prima che intervenisse quest'ultimo e dopo che il Commissario aveva intimato al MIT di provvedere alla liquidazione del compenso, era stato introdotto l'art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022, come convertito.

Il tema di fondo è la CERTEZZA del compenso, ovvero la lesione del LEGITTIMO AFFIDAMENTO

La norma censurata – secondo il rimettente – avrebbe comportato «una vera e propria modifica alle modalità di determinazione del compenso spettante al Commissario liquidatore, disponendo una riduzione delle voci e dei criteri da applicare in sede di quantificazione».

Secondo il TAR Lazio, l'art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, non avrebbe «fornito una interpretazione autentica» dell'art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, bensì avrebbe operato una «selettiva perimetrazione postuma dei criteri e delle regole per la determinazione

Menu CCost_71_2025.pdf Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

3.– La questione è in parte fondata.

INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO "COMPRESENTI" IN UNA VICENDA "COMPLESSA"

4.– In via preliminare occorre chiarire il contesto nel quale si colloca la norma censurata.

L'art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, interviene a regolare un profilo attinente alla determinazione del compenso relativo a un peculiare rapporto giuridico intercorrente tra il MIT e il Commissario liquidatore di CVN e di COMAR.

Tale rapporto era sorto da una fattispecie complessa caratterizzata da un intreccio tra dimensione pubblicistica e prospettiva privatistica.

In ragione dell'interesse pubblico sotteso all'incarico oggetto del conferimento, una prima previsione di legge, l'art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, aveva disciplinato profili concernenti la fonte e il contenuto di quel rapporto.

In particolare, essa: a) aveva stabilito la nomina con decreto del MIT di un Commissario liquidatore di CVN e di COMAR; b) aveva previsto che il medesimo decreto dovesse determinare il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010; c) aveva disposto l'imputazione degli oneri relativi al pagamento del compenso a carico delle società CVN e COMAR.

In attuazione di tale previsione legislativa, il d.m. n. 518 del 2020 ha nominato il Commissario liquidatore.

Derogando, invece, a quanto previsto dal citato art. 95, comma 18, ha demandato a un successivo decreto del MIT il compito di determinare il suo compenso.

Inoltre, dando seguito ai commi 19, 20 e 21 del medesimo art. 95 del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, sempre il decreto ministeriale di nomina ha specificato i compiti del Commissario – indicandoli nella gestione delle società CVN e COMAR, sino alla consegna del MOSE, e nello scioglimento delle due società, dopo la loro liquidazione – e ha stabilito che l'incarico dovesse essere eseguito «entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità per la Laguna di Venezia».

Con l'accettazione dell'incarico da parte del Commissario liquidatore si è compiuta la fattispecie complessa, da cui derivano rapporti obbligatori, il cui contenuto si modella sugli effetti del contratto di prestazione d'opera professionale e del mandato.

5.– Delineato il contesto nel quale si colloca il censurato art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022,

7
13

Menu CCost_71_2025.pdf Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

esercitati; *a)* qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; *e)* sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; *f)* numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi».

Tale criterio, in primo luogo, si rivolge alla discrezionalità del giudice, cui compete la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario, mentre nel caso del Commissario liquidatore la determinazione del compenso sarebbe spettata a un successivo decreto del MIT. COMPENSO E INTERESSE PUBBLICO: BILANCIAMENTO

In secondo luogo, e soprattutto, va esclusa l'attitudine della richiamata norma a ingenerare un affidamento nell'applicazione di criteri meramente facoltativi e suscettibili di operare in opposte direzioni.

Da ultimo, un legittimo affidamento nell'applicazione del richiamato parametro non può radicarsi nella clausola della buona fede oggettiva, poiché proprio la bilateralità della clausola e la sua attitudine a chiamare in causa tutti gli interessi implicati nel rapporto inducono a dare rilievo anche all'interesse pubblico a esso sotteso. Di conseguenza, il Commissario non può far valere il suo affidamento nell'applicazione di un criterio incrementale meramente facoltativo che – in un contesto come quello che ha visto lo stesso Commissario presentare due piani di ristrutturazione del debito, relativi sia a CVN sia a COMAR – potrebbe esporre a un rischio l'interesse pubblico al completamento del MOSE e alla copertura dei costi per il suo funzionamento, sino alla consegna.

9.2.– Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'omesso richiamo, nell'art. 4, comma 4-*bis*, del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, all'art. 3, comma 6, secondo periodo, del d.P.R. n. 177 del 2015.

Il citato art. 3, comma 6, dopo aver evocato, nel primo periodo, le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, vale a dire la gestione diretta o indiretta di beni costituiti in azienda, nonché la gestione di beni immobili e di

11
13

1 – IL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO

1.1 ALCUNE NORME BASE: FLESSIBILITA' DEL PRINCIPIO

ART. 36 COST.: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»

ART. 1447 C.C. – CONTRATTO CONCLUSO IN ISTATO DI PERICOLO: «Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata»

ART. 1664 C.C. ONEROSITA' O DIFFICOLTA' DELL'ESECUZIONE *(DELL'APPALTO)*: «Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso»

ART. 2233 C.C. – COMPENSO *(DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI)*: «Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali»

1.2 SUI SERVIZI INTELLETTUALI RESI GRATUITAMENTE ALLE P.A. - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 9.11.2021, N. 7442: NON ESCLUSIVITA' DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

Pubblicato il 09/11/2021

N. 07442/2021REG.PROV.COLL.
N. 10701/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10701 del 2019, proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, e dall'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Cordasco e Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giorgio Leccisi in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Napoli hanno impugnato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito, attraverso il quale la Direzione IV del Dipartimento del Tesoro "Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali" del Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente qualificate, che uniscano alla conoscenza tecnica una positiva esperienza accademica/professionale, non rinvenibile all'interno della struttura, al fine di avere supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza .

Più in particolare, la consulenza richiesta ha ad oggetto "*la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell'adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari*".

L'avviso ha disposto che possono far pervenire la manifestazione d'interesse coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande

2
25

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

per la propria famiglia. ART. 36 COST. E LIBERTA'

Nell'ordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l'individuo nella facoltà (essa sì espressione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti) di compiere scelte libere in ordine all'*an*, al *quomodo* e al *quando* di impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa.

Tale divieto, ostacolo o impedimento non può trovare fondamento nell'art. 36 Cost., disposizione che è posta a presidio ed irrinunciabile baluardo di ben altre istanze di tutela dell'individuo. differenza tra attività gratuite e attività liberali

Altrimenti opinando, si dovrebbe ritenere *ex sé* illegittima (o addirittura illecita) la prestazione, oltre che delle attività gratuite, anche di quelle liberali, le quali anzi, a differenza delle altre, nemmeno contemplano la possibilità di ricavare dei vantaggi, neppure indiretti, dallo svolgimento delle attività medesime, essendo effettuate in maniera del tutto spontanea e con spirito di arricchire l'altro senza alcun vantaggio per se stessi: ma una tale tesi non è stata sostenuta nemmeno dagli appellanti.

Nel caso di specie, invece, l'adesione del professionista, all'invito ad offrire contenuto nell'avviso impugnato, reca indubbiamente – a chi ha la volontà, il tempo, il modo e la possibilità (oltre alla capacità professionale) di svolgere la consulenza richiesta - una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio personale, fattivo e utile contributo alla "cosa pubblica".

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

II) Il richiamo alla disciplina dell'equo compenso di cui all'art. 13-*bis*, comma 3, legge n. 247/2012, inserito dall'art 19-*quaterdecies* del d.l. n. 148/ 2017, è questione che non rileva specificamente per definire la fattispecie in decisione.

La suddetta disposizione prevede che "*La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Anche in questo caso, il presupposto di fatto - imprescindibile per tentare un confronto fra la fattispecie all'esame e la disciplina dell'equo compenso - è che sia prevista la prestazione retribuita.

Al di fuori di questo perimetro, che è logico prima ancora che giuridico, non può essere effettuato alcun raffronto, proprio perché l'attività di sussunzione di una fattispecie concreta rispetto al paradigma legale generale ed astratto poggia, prima di tutto, sulla raffrontabilità in fatto degli schemi logici.

Pertanto, occorre concludere che la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti).

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette).

III) Piuttosto, occorre osservare come la modifica da ultimo inserita nella legge professionale forense è sorretta da una *ratio legis* autonoma ed ha voluto rappresentare un equo, ragionevole e 'giusto' punto di equilibrio a tutela dei liberi professionisti, ed in particolare dei giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, a seguito della abrogazione dei minimi tariffari e dell'apertura al libero mercato, anche nel quadro euro-unionale.

In quest'ottica prospettica, il sopra riportato comma 3 esprime l'attenzione del legislatore ordinario per le libere professioni quando l'attività è esercitata al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente, che di per sé ricadono sotto la copertura costituzionale dell'art. 36 Cost., in relazione alla necessità della congruità del compenso, ma ciò sull'evidente presupposto che compenso vi sia.

In altre parole, la disciplina sull'equo compenso ha completato e colmato quello scarto negativo che, nel tempo e a causa di svariati fattori, ha provocato nel settore delle libere professioni una *deminutio* di tutela per coloro che prestano attività professionale al di fuori degli schemi tipici del rapporto dipendente e della tutela costituzionale salariale e retributiva.

18
25

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... mdp.giustizia-amminis... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Risparmia tempo con un riepilogo dei documenti Visualizza riepilogo

per i futuri affidamenti di incarichi, sia in relazione ai criteri da applicare di volta in volta per attribuire specificamente gli incarichi ai professionisti.

PRESTAZIONI GRATUITE, VANTAGGI INDIRETTI, E PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX ART 36 E 97 COST

Se è vero (come è vero) che nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il 'ritorno' per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività ed imparzialità dei criteri di formazione dell'elenco al quale attingere e di affidamento degli incarichi.

Trasparenza ed imparzialità

Predeterminazione dei criteri per la formazione dell'elenco dei possibili prestatori

La tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle Pubbliche Amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo 'nuovo mercato' delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri.

La Sezione ritiene che l'atto impugnato, sotto questo aspetto, difetti della necessaria determinatezza che – sola – può assicurare la soglia inderogabile dell'imparzialità dell'azione amministrativa, poiché non sono stati testualmente indicati criteri ispirati alla trasparenza e regole oggettive e predeterminate e non discriminatorie.

25. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l'appello va

mmontalti mag 1

In sostanza, la prestazione gratuita non è incompatibile con la nozione di contratto pubblico, e con la connessa autonomia negoziale della PA. Tuttavia, l'idea stessa di contratto pubblico, necessariamente funzionalizzato ex art. 97 cost., impone la procedimentalizzazione (e la connessa predeterminazione di criteri) per garantire imparzialità anche nell'attribuzione di vantaggi indiretti (fama, CV, prestigio, ecc.).

Annulla Pubblica

2 - L’EQUO COMPENSO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

2.1 LA «PRIMA DISCIPLINA» DI CUI ALLA L. 49/2023

L. 21-4-2023 n. 49
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Definizione*

Art. 2. *Ambito di applicazione*

Art. 3. *Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo*

Art. 4. *Indennizzo in favore del professionista*

Art. 5. *Disciplina dell'equo compenso*

Art. 6. *Presunzione di equità*

Art. 7. *Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo*

Art. 8. *Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale*

Art. 1. *Definizione*

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'*articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'*articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 [N.D.R.: professione non organizzata in ordini o collegi]*, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'*articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013*.

Art. 2. *Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3. *Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo*

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'*articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se

soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del

2.2 – IL CONFLITTO GIURISPRUDENZIALE ANTE CORRETTIVO GENERATO DALLA L. 49/2023 CON RIFERIMENTI AGLI AFFIDAMENTI DEI SIA

Pronunce favorevoli all'applicabilità pura della legge, *inter alia*:

TAR Veneto 632/24;

TAR Lazio 8580/2024

Pronunce non favorevoli alla applicabilità pura della legge, *inter alia*:

TAR Campania 1494/24;

TAR Calabria 483/24;

TRGA Bolzano, 230-231/24;

TAR Lazio 20274/24.

GLI ESITI DEL CONFLITTO GIURISPRUDENZIALE ANTE CORRETTIVO: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27.1.25 N. 594 (RIFORMA IL TAR VENETO 632/24)

- **L. 49/2023 E RIFLESSI PROCESSUALI**: gli OE sul piano processuale non sono legittimati ad impugnare l'aggiudicazione che abbia attribuito il contratto ad un'offerta scesa sotto ai parametri legali e tariffari dell'equo compenso. La nullità della L. 49 (art. 2 e 3) è protettiva e relativa, ossia sanabile solo dalla parte protetta. La gara sarebbe intangibile perché la L. 49/23 non è una norma d'azione (Guicciardi), non disciplina il potere ammnistrativo, ma è norma di relazione e disciplina il contratto. Di qui il conseguente difetto di legittimazione attiva (e conseguente inammissibilità dell'azione) da parte di chi – diverso dall'affidatario – impugna gli atti di gara adducendo la violazione della L. 49/23.

- **L. 49/2023 E APPRODI ESEGETICI CONFORMI AGLI INTERESSI SOTTESI ALLA GARA PUBBLICA**: "si dissolve ogni dubbio di possibile antinomia tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sopravvenuta sull'equo compenso [L. 49/2023], la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle "prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (art. 2, co. 2 legge n. 49/2023): ne riviene che la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento."

- **L. 49/2023 IN RAPPORTO AGLI STRUMENTI DELLA GARA**: "L'approdo esegetico appena tratteggiato, compendiabile con una locuzione di sintesi nel senso dell'equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell'ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, conduce, *per incidens*, a concludere che non può configurarsi un contrasto tra la *lex specialis* e la disciplina imperativa tale da far luogo al meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 1374 e 1339 cod. civ. … (cfr. in termini, anche il parere ANAC reso in sede precontenziosa con la delibera n. 101 del 28 febbraio 2024). Di contro, va rimarcato che la sede naturale della verifica dell'equo ribasso operato dagli offerenti rispetto agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati col d.m. n. 140/2012, unitamente alla verifica di **sostenibilità giuridico-economica di tale ribasso** va individuata in modo strutturale nel modulo subprocedimentale di verifica dell'anomalia dell'offerta demandata al RUP".

2.3 – LA «SECONDA DISCIPLINA» DELL'EQUO COMPENSO CONTENUTA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) PER I SIA, APPORTATA DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 209/24)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 305 del 31 dicembre 2024 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 45/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. **209**.

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 gennaio 2025 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 3

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.», corredato delle relative note.

LO SPIRITO DEL D.LGS. 209/24

RELAZIONE TECNICA

"Il correttivo intende **recepire le principali affermazioni giurisprudenziali** formatisi all'indomani dell'acquisto di efficacia del vigente codice – assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione di tali principi - , soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la **"revisione prezzi"**, il **concetto di "equivalenza"**, riferito alle **tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro**, **il principio dell'equo compenso, così come operante nell'ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura**".

"Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a **perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza volerne stravolgere lo spirito e l'impostazione**, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, **nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia** tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I **quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina**. **Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell'impostazione di fondo, nell'architettura delle regole e delle procedure, che sono state ulteriormente rafforzate con tasselli ritenuti necessari in ragione di quanto emerso nella prassi applicativa**".

ART. 97: ENTRATA IN VIGORE

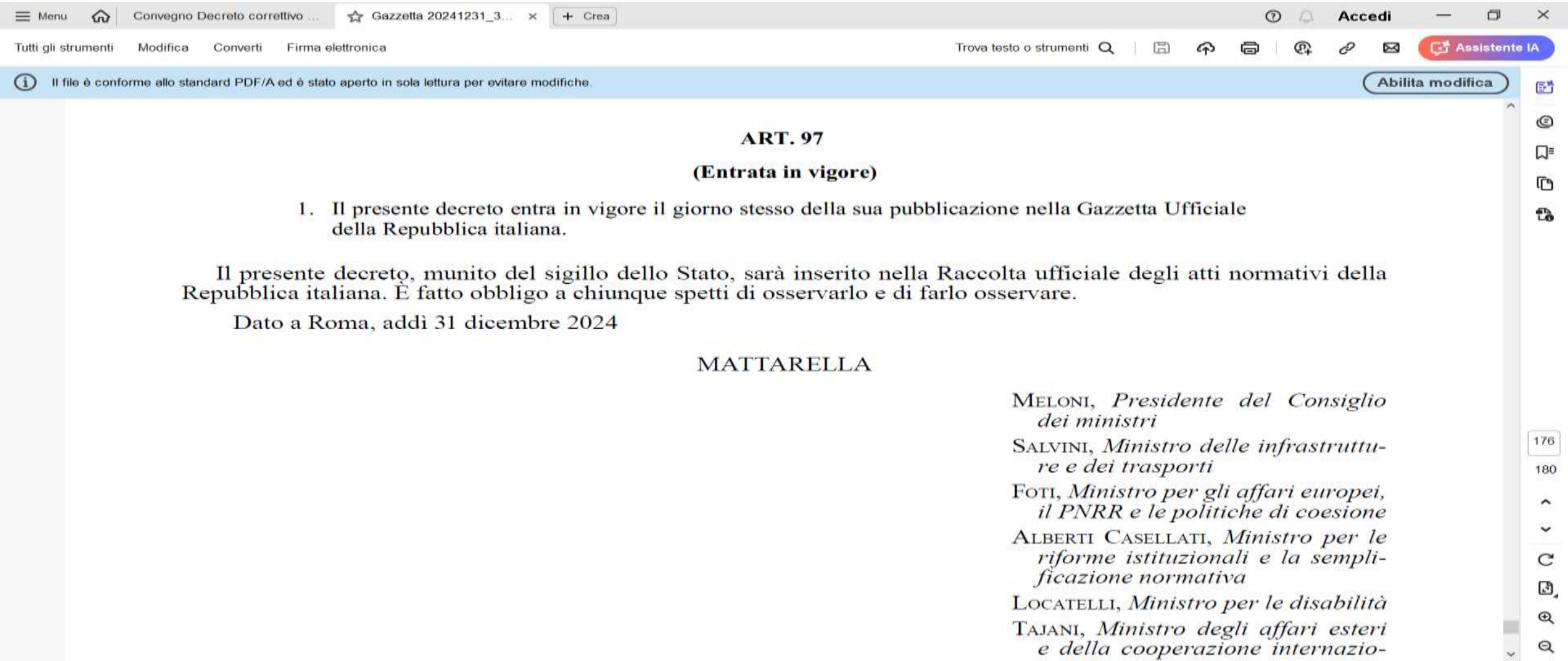

ART. 97

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-*

Menu D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... ART_8_DLGS_36_20... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I

DEI PRINCIPI

Titolo I

I principi generali

Articolo 8

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso **((secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater))**.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

1
2

"EQUITA'" E DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO: RICONDUZIONE AL RISULTATO

L'equità, nella sua specifica declinazione di equo compenso, non è canone funzionale positivizzato fra i super-principi (artt. 1-3 Codice)

Art. 8, c. 2, Codice 36 → "Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*" *[locuzione introdotta dal D.Lgs. 209/24, unico principio riformato assieme all'art. 11 CCP]*.

Il Decreto correttivo, attraverso la disciplina attuativa, riconduce le modalità di determinazione dell'equo compenso al **risultato**, trovando un punto di equilibrio tra **concorrenza** e valore di **equità**.

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO NEI SIA: UNA "SOLUZIONE POLITICA"

La "**soluzione politica**" del D.Lgs. 209/24 consiste nel precisare come si applica (flessibilmente) il "*principio dell'equo compenso*" (art. 8 CCP) nel settore dei contratti pubblici, e non nell'affermare la pedissequa applicazione della L. 21.4.2023, n. 49 ("*Disposizioni* in materia di equo compenso delle *prestazioni professionali*") ai contratti pubblici.

ART. 41, C. 15-*BIS*, CODICE

"In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 *[determinazione dei parametri per la progettazione]* sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) *[contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli **altri** servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro]*, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara **può** essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento" [limite che, nel Codice 36, è stabilito solo per gli appalti *labor intensive*].

→ Il principio sulla "modalità applicativa" dell'equo compenso è nel rapporto parte fissa non minore del 65%, parte ribassabile (comunque calmierata nel punteggio economico) non maggiore (ma eventualmente anche minore) del 35% → attribuzione alle SA di un potere discrezionale «limitato»

(segue) B.VI – L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO NEI SIA: UNA SOLUZIONE POLITICA

ART. 41, C. 15-TER E QUATER DEL CODICE

"15-*ter*. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. *[Ovverosia che: "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"] → il rinvio non è all'istituto della esclusione automatica (non applicabile nemmeno sotto-soglia ai SIA), ma al giudizio facoltativo di anomalia, quale meccanismo di valutazione tecnico-discrezionale della SA in ordine alla affidabilità/congruità complessiva dell'offerta, nonostante il rispetto del rapporto parte fissa / parte ribassabile in ragione di «elementi specifici» di sospetto*.

15-*quater*. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b)*[affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro]*, **i corrispettivi determinati** secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.". → *il valore economico più ridotto, inferiore a € 140.000, depone a favore di una maggiore parte fissa (80%) e di una minore ribassabilità (non oltre il 20%), anche perché posta in relazione ad una procedura su un piano giuridico ex se meno concorrenziale (e per la quale viene meno anche l'applicabilità delle direttive UE e del principio comunitariamente imposto di concorrenza)*.

ERGO: la "soluzione politica" del D. Lgs. 209/24 esprime l'idea che la L. 49/23 sull'equo compenso non si applichi *tout court*, alla luce della sua incompatibilità – teleologica (incompatibilità con l'interesse comunitario e interno alla concorrenza), sistematica (fonti UE) e strutturale (gara pubblica tesa alla libera fissazione delle condizioni) -, ma che tuttavia i valori sottesi a quella legge e i risultati equitativi attesi debbano essere garantiti attraverso la discrezionalità della SA (determinazione rapporto quota fissa/variabile – attivazione del giudizio di anomalia e connessa valutazione).

2.3.1 I PRIMI ORIENTAMENTI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SIA: PARERI MIT 3330/2025 E 3425/2025

Menu
MIT_3330_3_4_25(rib...
Crea
Accedi
Tutti gli strumenti
Modifica
Converti
Firma elettronica
Trova testo o strumenti
Condividi
Chiedi all'Assistente IA

Ribasso e affidamento diretto di SIA

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3330

Quesito:

Vorrei porre a questo Servizio quale soluzione pensa sia corretta per l'applicazione pratica del comma in oggetto. SOLUZIONE 1: Si calcola l'importo di gara con le modalità previste con l'allegato I.13 e si applica il 20% previsto. Successivamente l'operatore economico applicherà il suo ribasso. SOLUZIONE 2: Si calcola l'importo di gara e il 20% sarà il massimo ribasso che l'operatore economico potrà applicare. Quale è la soluzione corretta dell'interpretazione del comma che la S.A. deve applicare.

Risposta aggiornata

Si premette che l'art. 41 co 15 quater fa riferimento all'affidamento diretto come definito dal nuovo Codice dei contratti all'art. 50 comma 1 lett. b), ovvero ad una modalità semplificata di affidamento nella quale non si svolge una procedura di gara e non trovano applicazione i criteri di aggiudicazione previsti per le stesse.
Relativamente al quesito posto, si chiarisce che nel caso dei servizi di ingegneria e architettura l'importo del corrispettivo per l'affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all'80% dell'importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall'allegato I.13 al codice sui contratti pubblici.

Menu
MIT_3425_2025(affid...
Crea
Accedi
Tutti gli strumenti
Modifica
Converti
Firma elettronica
Trova testo o strumenti
Condividi
Chiedi all'Assistente IA

Redazione - 2025-05-21

Affidamento diretto ed equo compenso

Parere MIT 13 maggio 2025, n. 3425

Oggetto: Riduzione corrispettivo SIA in caso di affidamento diretto

Quesito:

Si chiede se - in caso di affidamento diretto - il RUP operi legittimamente qualora, dopo avere calcolato i corrispettivi nel rispetto dell'Allegato I.13, ne disponga la riduzione alla fonte nella misura del 20% ai fini dell'aggiudicazione al professionista scelto, tenuto conto del tenore letterale del comma 15bis dell'art. 41 laddove non si riferisce a "ribassi" (proposti quindi dal soggetto interpellato) ma a corrispettivi ridotti, potendosi intendere proposti dalla stazione appaltante.

Risposta aggiornata

In riferimento al quesito posto, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo .41, comma 15 quater, del D.Lgs. 36/2023, introdotta dal D.Lgs. 209/2014, che definisce le modalità di applicazione del principio di equo compenso ai servizi di architettura e di ingegneria in caso di affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, stabilendo che i corrispettivi determinati secondo i criteri di cui all'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
Tale previsione deve essere interpretata avuto riguardo alle peculiarità dell'affidamento diretto, caratterizzato dalla discrezionalità della stazione appaltante

1
2

Menu
MIT_3425_2025(affid...
Crea
Accedi
Tutti gli strumenti
Modifica
Converti
Firma elettronica
Trova testo o strumenti
Condividi
Chiedi all'Assistente IA

nella scelta dell'operatore economico, nonchè dall'assenza di un confronto competitivo e dall'applicazione di criteri di aggiudicazione.
Ne consegue che, indipendentemente dalle modalità prescelte dalla stazione appaltante per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, l'importo contrattuale non può essere inferiore all'80% dell'importo calcolato a norma dell'Allegato I.13.

2.4 – L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA INTEGRATIVA SULLA "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO" PER I SIA A TUTTI I SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

OSSERVAZIONI:

1) l'art. 8 si riferisce alla categoria delle "prestazioni d'opera intellettuale";

2) i rinvii contenuti all'art, 8 ai commi 15-*bis*, *ter* e *quater* si riferiscono sia ai servizi di ingegneria e architettura (**SIA**) sia agli «altri servizi di natura tecnica e intellettuale» di importo inferiore oppure superiore ai 140.000 € (di cui agli artt. 108, c. 2, lett. b) oppure 50, c. 1, lett. b) del Codice);

3) Relazione illustrativa: «Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull'applicabilità del principio dell'equo compenso, inteso, appunto, come compenso "equo" e non "minimo", inevitabilmente correlato, tuttavia, all'operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una **adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie**»;

4) La L. 49/2023 si applica a tutti le prestazioni/rapporti professionali (artt. 1 e 2), ivi inclusi i servizi legali e non solo i SIA

LA CATEGORIA DEI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1234/22

Consiglio di Stato, sez. V, 1234/22: "Per servizi di natura intellettuale si intendono quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati".

Ergo, essendo rientrate le modalità di applicazione del principio dell'equo compenso di cui all'art. 41 per i SIA all'interno di una disposizione di principio – qual è l'art. 8 del Codice, esse trovano applicazione anche alla più ampia categoria dei servizi di natura intellettuale. Si pensi, ad esempio, all'affidamento dei **servizi informatici (di cui alla pronuncia)** o **dei servizi legali.**

***Ergo**:* relativamente all'affidamento dei servizi legali, si hanno due distinte discipline dell'equo compenso:

- Per quelli sottoposti all'applicazione del Codice, si applica l'art. 8, secondo le modalità individuate all'art. 41 del Codice (affidamenti diretti entro € 140.000 / altre soglie);
- per quelli esclusi ex art. 56, e per i quali l'art. 13, c. 5, richiede l'applicazione dei soli artt. 1, 2 e 3 (ma non anche dell'art. 8 del Codice), torna ad applicarsi la L. 49/2013.

ALL 1_LETTERA IN... | ALL 2_BROCHURE_... | Direttiva 24 2014.pdf | CURIA - Documenti | ANAC_Parere di Pre... | Anac.pdf | CNF_art25bis_codice... | Crea
Tutti gli strumenti | Modifica | Converti | Firma elettronica | Trova testo o strumenti

Estratto determina AAM/PPA n. 288/2024 del 19 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da: una variazione di tipo II, C.I.4), aggiornamento degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo i testi *common* definiti dal WS n. NL/H/xxxx/WS/618.

Si approva pertanto la modifica dei paragrafi n. 4.3; 4.4; 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della sezione 2 del foglio illustrativo. Vengono autorizzate anche ulteriori modifiche editoriali.

Relativamente ai seguenti medicinali per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

EUTIMIL:

A.I.C. n. 027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

SEROXAT:

A.I.C. n. 027963038 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027963040 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

SEREUPIN:

A.I.C. n. 027965033 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I testi degli stampati sono stati aggiornati inoltre in conformità con le procedure elencate di seguito:

C1A/2023/3452: tipo IAin, C.I.3.a «Aggiornamento stampati a seguito dello PSUSA/00002319/202212» («Seroxat» A.I.C. n. 027963 tutte le confezioni, «Eutimil» A.I.C. n. 027964 tutte le confezioni);

N1B/2023/1314: tipo IB, C.I.7.a «Soppressione di forma farmaceutica, sospensione orale» («Sereupin» A.I.C. n. 027965021);

C1B/2023/2855: tipo IB, C.I.7.a «Soppressione di forma farmaceutica, sospensione orale» («Seroxat» A.I.C. n. 027963026);

N1A/2023/1532: tipo IAin, C.I.3.a «Aggiornamento stampati a seguito dello PSUSA/00002319/202212» («Sereupin» A.I.C. n. 027965 tutte le confezioni);

C1B/2023/2856: tipo IB, C.I.7.a «Soppressione di forma farmaceutica, sospensione orale» («Eutimil» A.I.C. n. 027964028).

Codice pratica: VC2/2022/182.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/618.

I titolari A.I.C. sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02171

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha modificato l'art. 25-*bis* del Codice deontologico forense in materia di equo compenso:

«Art. 25-*bis* *(Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso)*. — 1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».

24A02220

112
120

2.5 – ALCUNE QUESTIONI APERTE IN MERITO ALL'EQUO COMPENSO NEI SERVIZI INTELLETTUALI SOTTOPOSTI AL CCP.

POSSIBILE EFFICACIA RETROATTIVA (INDIRETTA) DELLA NUOVA DISCIPLINA?

PRIMA DEL DECRETO CORRETTIVO, LA SA AVEVA IL POTERE DI ESERCITARE IL POTERE DISCREZIONALE SECONDO LE MODALITA' APPLICATIVE DELINEATE DAL CORRETTIVO?

Sì, posto che l'art. 108, comma 5, consente alle SA di escludere del tutto il ribasso nell'ambito della componente economica del prezzo o del costo, allora *a fortiori* lo può fare anche solo per una parte;

QUALE EFFETTO PUO' DETERMINARE IL CORRETTIVO SULLE SCELTE AMMINISTRATIVE PREGRESSE IN ORDINE AI SERVIZI INTELLETTUALI SOTTOPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL CCP?

- Procedure in corso: a) gare senza ribasso: annullamento d'ufficio? Revoca? b) gare con ribasso: quanto ribasso, minore o maggiore rispetto alla disciplina del correttivo? *Tempus regit actum*?
- Contratti in corso: a) aggiudicati con «equo ribasso», o a «maggior ribasso»: *tempus regit actum*? Art. 1372 c.c. e *pacta sunt servanda*? B) aggiudicati senza ribasso, o con ribasso solo per la componente oneri accessori o spese generali: che fare? Sussiste il dovere il di qualche azione?

Regione Emilia-Romagna

3 - EQUO COMPENSO AVVOCATI E «COMPATIBILITA' CONDIZIONATA» CON IL DIRITTO EURO UNITARIO ED IL PR. DI CONCORRENZA – CGUE CAUSA C-438/22 DEL 25.1.2024 (SENT. *EM AKAUNT BG EOOD*):

RIPRISTINO DELLA LEGALITA' COMUNITARIA ATTRAVERSO IL CORRETTIVO?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del TCE)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli **accordi tra imprese**, tutte le **decisioni di associazioni di imprese** e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Regione Emilia-Romagna

EQUO COMPENSO AVVOCATI E COMPATIBILITA' CON IL DIRITTO EURO UNITARIO ED IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA – CGUE CAUSA C-438/22 DEL 25.1.2024 (*SENT. EM AKAUNT BG EOOD*)

1° QUESTIONE: Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a tale disposizione, esso può rifiutare di applicare detta normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d'avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d'avvocato e di onorari d'avvocato.

RATIO DECIDENDI: «nei limiti in cui un giudice nazionale dovesse constatare che le restrizioni della concorrenza risultanti dal regolamento relativo agli importi minimi degli onorari degli avvocati **non possono essere considerate inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi**, **la normativa nazionale che lo rende obbligatorio sarebbe incompatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE**, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE»

DECISIONE: «L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d'avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d'avvocato e di onorari d'avvocato».

Regione Emilia-Romagna

EQUO COMPENSO AVVOCATI E COMPATIBILITA' CON IL DIRITTO EURO UNITARIO ED IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA – CGUE CAUSA C-438/22 DEL 25.1.2024 (SENT. *EM AKAUNT BG EOOD*)

2° QUESTIONE: il giudice del rinvio chiede precisazioni per quanto riguarda, in primo luogo, gli «obiettivi legittimi» che dovrebbe perseguire una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, per essere conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, in secondo luogo, per quanto riguarda il controllo che tale giudice è chiamato a effettuare nel contesto in parola.

RATIO DECIDENDI: «è già stato statuito che il Consiglio superiore dell'ordine forense, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, agisce, **in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso si comporti quale emanazione della pubblica autorità**, come un'associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi minimi degli onorari forensi».

DECISIONE: «L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento **adottato da un'organizzazione professionale di avvocati**, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. **In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale**»

Ergo, «sembrerebbe» che la disciplina di cui alla L. 49/2023, applicabile ai servizi legali non sottoposti al CCP, sia compatibile con il diritto UE perché è legge, e perché preposta alla realizzazione di un fine legittimo. E parrebbe altresì che la riforma del decreto correttivo abbia reso compatibile con il diritto UE anche la disciplina dei servizi legali sottoposti all'ambito di applicazione del CCP.

GRAZIE!

morris.montalti@auslromagna.it